



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 10/16 del 17.3.2015

**REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
"QUALITA' GARANTITA DALLA REGIONE SARDEGNA"**



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Riferimenti normativi

Il presente regolamento è stato elaborato sulla base dei sotto elencati riferimenti legislativi:

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europa, Titolo II "Libera circolazione delle merci", Capo 3 "Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri", artt. 34- 36;

Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità

Reg.(CE) 882/2004 del 29 Aprile 2004 "Controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali"

Reg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005 "Sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) "

Reg. CE n. 1974 del Consiglio del 15 Dicembre 2006 "Disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)"

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 2006/C 319/01)

Decreto legislativo n. 30 del 10.2.2005 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12/12/2002, n. 273", modificato dal Decreto legislativo n. 131 del 13.8.2010.

Delib.G.R. n. 34/18 del 7.8.2012 "Marchio di qualità regionale dei prodotti agro alimentari. Procedure di attivazione".

Delib.G.R. n. 6/3 del 31.1.2013 "Marchio di qualità regionale dei prodotti agro alimentari. Iter procedurale e scelta del segno distintivo del sistema di qualità agro alimentare della Sardegna.

Delib.G.R. n. 33/54 del 8.8.2013 "Reg. (CE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, articoli 36 e37. Autorità pubblica di controllo sulle produzioni a denominazione di indicazione di origine protetta e a marchio di qualità regionale"

Delib.G.R. n. 53/33 del 20.12.2013 "Marchio collettivo di qualità agro alimentare garantito dalla Regione Sardegna: approvazione Progetto di Regolamento d'uso".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 1

Marchio “QUALITA’ GARANTITA DALLA REGIONE SARDEGNA”

La Regione Sardegna è titolare del marchio collettivo agro alimentare “Qualità garantita dalla Regione Sardegna”, di seguito denominato “marchio”. La Regione Sardegna, nel cederlo in uso ai concessionari, garantisce specifiche qualità del prodotto agro alimentare contrassegnato dal suddetto marchio.

Il marchio assicura una tracciabilità del prodotto offrendo specifiche garanzie qualitative, a maggior tutela degli interessi e della salute dei consumatori, riguardanti in particolare la salubrità delle produzioni agricole e alimentari, la salute delle piante e degli animali, la protezione dell’ambiente e il benessere degli animali.

Il presente Regolamento definisce il marchio e le sue finalità, le modalità di concessione e di impiego dello stesso, i potenziali fruitori del sistema di certificazione con i relativi prodotti ammissibili, dettaglia le regole d’utilizzo del segno distintivo e descrive il programma dei controlli.

Il segno distintivo del marchio e il suo manuale d’uso sono riportati rispettivamente all’Allegato 1 e all’Allegato 2 del presente regolamento.

ART. 2

Obiettivi del marchio

Con il presente marchio la Regione Sardegna intende:

- valorizzare i prodotti agricoli e alimentari di qualità e favorirne la diffusione attraverso l’adesione volontaria a specifiche norme di produzione;
- assicurare il rispetto di tali norme attraverso la certificazione da parte di organismi di controllo indipendenti;
- garantire al consumatore maggiore trasparenza riguardo al prodotto e a tutte le fasi del processo produttivo, fornendo la tracciabilità del prodotto e un’informazione precisa sulle caratteristiche intrinseche di qualità.

ART. 3

Titolarità e gestione del marchio

Il marchio è di proprietà della Regione Sardegna e le competenze previste dal presente regolamento d’uso sono in capo all’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale. L’Assessorato delega all’Agenzia regionale Argea Sardegna le seguenti competenze:

- gestione delle procedure per la concessione e la revoca all’uso del marchio;
- gestione del Registro regionale del marchio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 4

Campo di applicazione del marchio

L'applicazione del marchio è consentita esclusivamente sui prodotti agricoli e alimentari realizzati nell'ambito dell'Unione Europea e ottenuti nel rispetto delle regole stabilite nei disciplinari di produzione di cui all'art. 7, senza alcuna limitazione di provenienza, nel rispetto delle norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci di cui agli artt. 34-36 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea.

ART. 5

I concessionari del marchio

L'uso del marchio è concesso, per i prodotti ammessi al sistema di certificazione, ai seguenti soggetti:

- a) imprese agricole singole e associate;
- b) imprese di trasformazione e/o commercializzazione, singole o associate, operanti nel settore agroalimentare;
- c) associazioni di produttori agricoli.

Ove previsto dalla normativa vigente, i richiedenti devono essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) o presso analoghi organismi di altri Stati.

ART. 6

Linee guida

L'Assessorato dell'Agricoltura, in collaborazione con le Agenzie regionali, predispone le "Linee guida" contenenti i criteri per l'individuazione delle filiere produttive interessate al sistema di qualità e i principi fondamentali cui devono uniformarsi i disciplinari di produzione di cui al successivo articolo 7 e le procedure per la loro elaborazione. Le linee guida sono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale a seguito di positiva conclusione della procedura di informazione di cui alla Direttiva 98/34/CE.

ART. 7

Disciplinari di Produzione

I Disciplinari di Produzione contengono le regole alle quali i produttori agricoli e/o trasformatori e/o commercializzatori devono attenersi per poter aderire al sistema di certificazione regolamentato dal



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

marchio, redatte in conformità alle linee guida di cui al precedente articolo. Detti disciplinari saranno curati da specifici “gruppi di lavoro”, individuati per ogni filiera produttiva identificata e composti da tecnici delle Agenzie agricole regionali, rappresentanti delle Associazioni di categoria, e del mondo della produzione. Se necessario, sono ammessi a farne parte rappresentanti di altri organismi (Università, etc...). Le regole si esplicitano in requisiti oggettivi e misurabili, tecniche produttive agricole e di trasformazione e commercializzazione che garantiscano la qualità del prodotto e la trasparenza rispetto all'intero processo produttivo. Ogni Disciplinare è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna a seguito di positiva conclusione della procedura di informazione di cui alla Direttiva 98/34/CE.

ART. 8

Sistema di controllo della qualità

La qualità dei prodotti agricoli e alimentari contrassegnati dal marchio è garantita attraverso un sistema di controllo della qualità che verifica il rispetto delle regole stabilite nel presente Regolamento d'uso e nei Disciplinari di Produzione.

Ciascun concessionario ha facoltà di scegliere tra un Organismo di controllo privato o un'Autorità pubblica di controllo.

La Regione Sardegna individua quale Autorità pubblica di controllo del sistema di certificazione l'Agenzia Agris Sardegna.

L'Organismo di controllo privato deve essere terzo ed indipendente, operante ai sensi della norma UNI CEI EN 45011 per il settore agricolo e alimentare per la certificazione di prodotti e accreditato dallo Stato membro di appartenenza. Inoltre non deve svolgere attività di consulenza nei settori relativi alle attività oggetto del controllo e deve essere iscritto nel Registro regionale del marchio. Tutti gli Organismi di controllo (O.d.c.) devono presentare all'Agenzia Argea Sardegna richiesta di iscrizione nel Registro regionale del marchio di cui al successivo articolo 9, attestando, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

- la denominazione del/dei prodotti da certificare ed i relativi disciplinari di riferimento tra quelli approvati dalla Regione Sardegna nell'ambito del presente sistema di certificazione;
- il possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
- l'accettazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.

Verificati i suddetti requisiti, l'O.d.c. verrà abilitato dall'Agenzia Argea Sardegna al controllo del prodotto certificato e conseguentemente iscritto nel Registro regionale del marchio.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'O.d.c. predispone un piano di controllo di prodotto in osservanza al relativo Disciplinare di produzione.

I costi di certificazione sono a carico del concessionario.

ART. 9

Registro regionale del marchio

La Regione istituisce il Registro del marchio e ne affida la gestione all'Agenzia Argea Sardegna. Il Registro contiene le seguenti informazioni:

- l'elenco dei prodotti inseriti nel sistema di certificazione istituito con il marchio;
- la lista delle aziende ammesse al sistema di certificazione con l'indicazione del prodotto e gli estremi del provvedimento di concessione;
- l'elenco degli organismi di controllo designati per il sistema di certificazione.

ART.10

Richiesta di utilizzazione del marchio

I soggetti di cui all'articolo 5, che intendono utilizzare il marchio, dovranno inoltrare specifica istanza all'Agenzia Argea Sardegna. L'istanza, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- il nome del prodotto per il quale si richiede l'inserimento nel sistema di certificazione;
- anagrafica dell'azienda richiedente;
- descrizione dell'azienda di produzione, trasformazione o commercializzazione;
- l'O.d.C. preposto ai controlli per la certificazione del prodotto.

Nell'istanza, il soggetto richiedente si impegna a:

- rispettare i requisiti tecnici e le norme di produzione contenute nel Disciplinare di Produzione del prodotto;
- rispettare le disposizioni contenute nel presente regolamento;
- rispettare ogni altra disposizione deliberata dalla Giunta regionale in materia di marchio di qualità;
- consentire lo svolgimento dei controlli sul sistema di qualità da parte degli organismi di controllo preposti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'Agenzia Argea istruisce la domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa. L'Ufficio di cui sopra valida o respinge la domanda. Prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990. In caso di conclusione positiva dell'istruttoria l'Agenzia Argea Sardegna, in qualità di soggetto concedente in nome e per conto della Regione Sardegna, sottoscrive l'atto di concessione al richiedente.

ART. 11

Concessione in uso del marchio

L'utilizzo del marchio è subordinato al provvedimento di concessione.

L'autorizzazione all'uso del marchio è gratuita ed ha una durata di cinque anni, decorrente dalla data di emanazione dell'atto di concessione. La concessione è rinnovata alla scadenza per un'analogia durata dietro presentazione da parte del concessionario di una nuova istanza, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente regolamento.

L'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale vigila, direttamente o indirettamente, sull'uso del marchio.

ART. 12

Etichettatura

Il prodotto certificato dovrà riportare sull'etichetta, oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agro alimentari, il segno distintivo di cui all'Allegato 1 con l'indicazione dell'O.d.C. ed il relativo codice di autorizzazione.

Le disposizioni per l'uso del segno distintivo sono le seguenti:

- deve essere apposto sul prodotto certificato da immettere sul mercato;
- può essere utilizzato su etichette, fascette, involucri e imballaggi dei prodotti, solo in associazione esclusiva con i prodotti oggetto della concessione d'uso;
- può inoltre essere utilizzato a scopo promozionale dei prodotti certificati negli esercizi commerciali e sui mass media, se autorizzato nell'atto di concessione.
- deve essere usato in modo da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale (marchio d'impresa) del concessionario;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel rispetto delle regole di utilizzo riportate nel relativo manuale, di cui all'Allegato 2, del presente regolamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 13

Uso improprio del marchio. Sanzioni

1. Il marchio, con il suo segno distintivo, non può essere utilizzato dai soggetti privi della concessione di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.

L'utilizzo del marchio, in assenza di autorizzazione, comporta l'applicazione di sanzioni, anche penali, laddove previsto dalle leggi vigenti.

2. Il marchio non può essere utilizzato per contraddistinguere prodotti che non rispettino il presente Regolamento e i relativi Disciplinari di Produzione.

Ferma restando la possibilità di attivare, nelle sedi opportune, gli strumenti previsti dalla legge a tutela del marchio, il presente sistema di certificazione prevede diversi livelli di gravità della violazione, classificati in:

- lievi: quando investono aspetti formali e non comportano gravi danni all'immagine del marchio stesso;
- medi : quando investono aspetti sostanziali e determinano un concreto pericolo all'immagine del marchio stesso, nonché in caso di reiterazione di violazioni di minore entità;
- gravi: quando investono aspetti sostanziali e rechino danni all'immagine del marchio stesso.

I provvedimenti sanzionatori, in base alla gravità delle violazioni rilevate, sono i seguenti:

- la diffida del soggetto concessionario, in caso di violazioni lievi;
- la sospensione della concessione in caso di violazioni lievi o medie;
- la revoca della concessione in caso di violazioni medie o gravi;
- la soppressione del marchio nei prodotti interessati e in tutto il materiale che fa riferimento al marchio, indipendentemente dall'entità della violazione.

La sospensione comporta il divieto d'uso del marchio e del relativo segno distintivo per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Il provvedimento viene annotato nel Registro del marchio.

La notizia di reato per frode alimentare comporta la sospensione e/o la soppressione all'uso del marchio in via cautelativa, fino all'accertamento definitivo della responsabilità penale.

Comporta la revoca della concessione:

- ogni azione atta ad impedire o rendere artificialmente difficoltoso lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 8;
- la condanna passata in giudicato per reati di frode alimentare;
- il fallimento o la cessazione dell'attività del concessionario.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La revoca comporta la cancellazione del concessionario dal Registro del marchio.

Il concessionario cui è stata revocata la concessione d'uso non può presentare nuova richiesta di concessione d'uso del marchio prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca.

3. L'accertamento della violazione e l'individuazione della sanzione, di cui al comma 2, sono di competenza dell'Autorità o dell'Organismo di controllo preposto, che ne dà comunicazione, entro tre giorni lavorativi dalla loro rilevazione, all'Agenzia Argea Sardegna.

L'agenzia Argea Sardegna contesta la violazione per iscritto al concessionario, con contestuale sospensione della concessione in presenza dei presupposti sopraindicati con effetto immediato.

Il concessionario ha 10 (dieci) giorni di tempo per presentare all'Agenzia Argea Sardegna memorie, documenti e scritti difensivi, e può chiedere di essere sentito.

Le decisioni saranno assunte dall'Agenzia Argea Sardegna entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione da parte del concessionario dei propri scritti difensivi e dall'audizione del medesimo, ove richiesta.

Qualora non sia stata sanata la "non conformità" o non sia stato variato il giudizio rispetto alla gravità dell'infrazione, l'Agenzia Argea Sardegna adotta il provvedimento sanzionatorio.

ART. 14

Risoluzioni

Il concessionario può recedere dalla concessione, per rinunciare all'uso del marchio, dandone comunicazione scritta all'Agenzia Argea Sardegna e all'Autorità o Organismo di controllo, con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data di recesso.

Nel caso di recesso, mancato rinnovo, sospensione o revoca il concessionario del marchio deve impegnarsi a:

- cessare la commercializzazione del prodotto marchiato;
- cessare l'utilizzo e la divulgazione di tutto il materiale, di qualsiasi genere che fa riferimento al marchio.

ART. 15

Notifica alla Commissione Europea

Il progetto del presente regolamento è stato comunicato alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE con Notifica 2013/705/I del 27.12.2013.